

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 18 del 15.11.2017

OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di competenza di ATS in materia di crediti TIA

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 5143 del 03.11.2017.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di competenza di ATS in materia di crediti TIA"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,46%	X	
2.	ANGHIARI	0,25%		X
3.	ARCIDOSSO	0,13%		X
4.	AREZZO	13,65%	X	
5.	ASCIANO	6,83%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%	X	
8.	BUCINE	0,55%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,13%		X
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X

15.	CASOLE D'ELSA	0,30%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,84%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%	X	
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,44%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,46%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,90%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,41%	X	
29.	CETONA	0,16%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSINO	0,07%		X
33.	CHIUSI	0,71%		X
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,10%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	0,47%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,82%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,23%	X	
39.	CORTONA	0,84%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIARA	0,40%	X	
41.	FOLLONICA	1,64%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,39%	X	
44.	GROSSETO	11,95%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
46.	LATERINA	0,16%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%		X
48.	LUCIGNANO	0,13%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%		X
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIARA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,38%	X	
53.	MONTALCINO	0,44%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,42%		X
55.	MONTE SAN SAVINO	0,35%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,90%	X	

58.	MONTERCHI	0,07%	X	
59.	MONTERIGGIONI	0,71%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,52%		X
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,05%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,50%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%		X
64.	MONTIERI	0,05%		X
65.	MURLO	0,12%		X
66.	ORBETELLO	0,57%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%	X	
68.	PERGINE VALDARNO	0,19%		X
69.	PIANCASTAGNAIO	0,31%		X
70.	PIENZA	0,17%		X
71.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
72.	PIOMBINO	5,66%	X	
73.	PITIGLIANO	0,18%	X	
74.	POGGIBONSI	5,89%	X	
75.	POPPI	0,25%		X
76.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%		X
77.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
78.	RADICOFANI	0,10%		X
79.	RADICONOLI	0,05%		X
80.	RAPOLANO TERME	0,29%	X	
81.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
82.	ROCCASTRADA	0,44%	X	
83.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%		X
84.	SAN GIMIGNANO	0,58%	X	
85.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,88%	X	
86.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
87.	SAN VINCENZO	0,93%		X
88.	SANSEPOLCRO	1,27%	X	
89.	SANTA FIORA	0,10%		X
90.	SARTEANO	0,27%	X	
91.	SASSETTA	0,02%		X
92.	SCANSANO	0,19%	X	
93.	SCARLINO	0,34%		X
94.	SEGGIANO	0,02%		X
95.	SEMPRONIANO	0,02%	X	
96.	SIENA	3,66%	X	
97.	SINALUNGA	0,78%		X
98.	SORANO	0,13%		X
99.	SOVICILLE	0,52%	X	
100.	SUBBIANO	0,36%		X

101.	SUVERETO	0,11%	X	
102.	TALLA	0,03%		X
103.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,56%	X	
104.	TORRITA DI SIENA	0,40%		X
105.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Allegati: no

immediata eseguibilità: no

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (55/105) sono in numero pari alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 82,72% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATI

- Il Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Ambito, approvato con determina del Direttore Generale N. 55 del 5 luglio 2010, pubblicato sulla GURI n. 80/2010, che prevedeva al punto (xix) che *"il concorrente, in ipotesi di aggiudicazione, si impegna a corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA non riscossi sulla base dei dati che saranno al riguardo forniti ai concorrenti prequalificati nella documentazione, assumendosi un impegno la cui incidenza veniva nel Bando valutata "pari a circa euro 10.500.00, a fronte del quale il Concorrente dovrà presentare specifiche attestazioni di istituti di credito volte ad attestare l'affidabilità economica e finanziaria ad assumere tali impegni"*;
- la lettera di invito del 2.12.2011, approvata con Determina del Direttore Generale n. 171 del 29.11.2011, nella quale si prevedeva (punto 9.1 lett. k) a carico del gestore unico subentrante *"l'impegno a corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA non riscossi sulla base dei dati contenuti nella Documentazione e con le procedure ivi richiamate ovvero descritte nel contratto di servizio"*;
- il documento C.5 *"Linee guida per il passaggio dei crediti TIA degli attuali gestori"*, allegato alla lettera di invito del 2.12.2011 approvata con Determina del Direttore Generale n. 171 del 29.11.2011, nel quale:
 - si disponeva che *"i crediti vantati dagli attuali gestori per l'espletamento del servizio sono trasferiti al gestore unico limitatamente ai crediti derivanti dall'applicazione della TIA."*
 - si disciplinava il *"Prezzo di cessione"*, definito come il *"prezzo riconosciuto dalla Comunità d'Ambito (poi trasformatasi in Autorità ATO Toscana Sud) per il trasferimento dei crediti TIA dal gestore attuale al gestore Unico."*, prevedendo che *"il pagamento dei crediti TIA come sopra determinati, salvo diversi accordi raggiunti liberamente tra le parti, dovrà essere effettuato in 8 rate trimestrali, la prima scadente il terzo mese dalla data di avvio del Servizio da parte del Gestore Unico"*
- la Determina del Direttore Generale N. 3 del 22/10/2012 con la quale l'Autorità d'Ambito Toscana Sud (ATS) assumeva il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del Servizio di Ambito in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo mandataria Siena Ambiente Spa, poi confluito nella neo costituita Servizi Ecologici Integrati Toscana (SEI Toscana) S.c.a.r.l.;
- la Delibera dell'Assemblea d'ambito N. 2 del 14.3.2013 con cui si approvava il contratto di servizio tra ATS e SEI Toscana S.c.a.r.l., poi sottoscritto in data 27.3.2013, nel quale è previsto all'art. 9 che gli effetti del contratto decorreranno dall'1.1.2014, dopo una Fase Transitoria funzionale a consentire alcuni adempimenti propedeutici all'avvio dell'attività, tra cui *"la quantificazione e definizione delle modalità/tempistiche di riconoscimento dei crediti TIA"*;
- la determina del Direttore Generale N. 26 del 27.4.2015 con la quale:

- si approvava il prospetto dei crediti TIA definito dai competenti Uffici Tecnici dell'Autorità e concernenti le società Siena Ambiente S.p.A., C.S.A. S.p.A. e A.I.S.A. S.p.A. così come riportato nell'Allegato 1 alla predetta determina
- si rimetteva - stante l'incidenza tariffaria della tematica e, dunque, la riserva di competenza dell'Assemblea prevista ai sensi di Statuto - alla stessa Assemblea la decisione circa:
 - (i) il momento da cui procedere al riconoscimento tariffario dei predetti Crediti TIA;
 - (ii) le effettive modalità e tempistiche tramite cui operare suddetto riconoscimento tariffario;
 - (iii) la ripartizione delle componenti per le quali non è stato possibile effettuare ripartizioni comunali in difetto di contabilità separata da parte del singolo gestore;
- la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 7 dell'8.5.2015 con la quale si stabiliva:
 - di approvare il prospetto dei crediti TIA definito dai competenti Uffici Tecnici dell'Autorità e già approvato con Determina del Direttore Generale n. 26 del 27.4.2015 concernente le società Sienambiente S.p.A., C.S.A. S.p.A. e A.I.S.A. S.p.A.;
 - di sospendere ogni decisione circa il riconoscimento tariffario dei predetti crediti TIA, nonché circa le modalità e tempistiche di riconoscimento, ivi compresa ogni decisione circa la conseguente variazione del Corrispettivo per il Servizio di Ambito e quindi dei Piani Economico-Finanziari di cui alla L. 147/2013, dando conseguente disposizione al Direttore Generale di avviare un autonomo procedimento amministrativo - previa apposita istruttoria ed anche in contraddittorio con tutti i soggetti interessati - finalizzato all'assunzione dei necessari ed opportuni provvedimenti entro i termini di legge;

PRESO ATTO

- che successivamente alla citata delibera N. 7/2015, l'argomento Crediti TIA è stato posto all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea d'Ambito del 30/12/2015 (punto 7. "*Stato di avanzamento attività del Direttore Generale in merito ai crediti TIA. Determinazioni*") e del 14/3/2016 (punto 10. "*Attività di attestazione dei Crediti delle preesistenti gestioni TIA*"), senza che peraltro siano state presentate all'Assemblea proposte di deliberazioni, come risulta dalla documentazione inviata ai Sindaci rispettivamente con Nota Prot. 6173 del 30/12/2015 e con Nota Prot. 1367 del 16/3/2016, risultando agli atti delle predette Assemblee solo un aggiornamento di informativa resa dal Direttore con domanda a successive proposte di deliberazione peraltro non presentate nel corso del suo mandato;
- che non si è pertanto completato il procedimento amministrativo, finalizzato all'assunzione dei necessari ed opportuni provvedimenti entro i termini di legge in materia di crediti TIA, coma da mandato conferito al Direttore Generale dall'Assemblea d'Ambito N. 7/2015;

- che nessuna proposta di atto deliberativo in materia di crediti TIA non è mai stata presentata neppure successivamente dai Direttori facenti funzioni succedutisi fino al 30 settembre 2017, il cui mandato era del resto circoscritto alla sola ordinaria amministrazione;
- che, in pendenza di ogni determinazione in ordine al riconoscimento tariffario dei crediti TIA, ATS ha sospeso l'esecuzione anche di quanto deliberato dall'Assemblea d'Ambito, con la richiamata delibera N. 7/2015, in ordine al "riconoscimento" (da intendersi come "determinazione" non essendo ATS il soggetto debitore della somma) del prezzo per il trasferimento dei crediti TIA dai precedenti gestori al nuovo gestore Unico, secondo quanto previsto dal citato Documento C.5 *"Linee guida per il passaggio dei crediti TIA degli attuali gestori"*, allegato alla citata lettera di invito del 2.12.2011

RILEVATO

- che i due principali gestori uscenti – Siena Ambiente e A.I.S.A. - hanno inviato ciascuno ad ATS atti di diffida e messa in mora, rispettivamente in 21.4.2015 da A.I.S.A. e 27.4.2015, dai contenuti analoghi e sottoscritti dal medesimo legale, con in quali i due gestori uscenti, hanno intimato a diffidato gli Organi di ATS (Direttore Generale e Assemblea) ad adottare entro 30 giorni i provvedimenti necessari a consentire la cessione a SEI Toscana dei crediti TIA non riscossi, in conformità agli impegni assunti da ATS nei documenti di gara, con minaccia in caso di inottemperanza ad agire in giudizio contro il silenzio-rifiuto ai fini del risarcimento del danno, con riserva inoltre di denuncia penale per omissione di atti di ufficio ex art. 328 del codice penale;
- il terzo gestore uscente previsto nel bando di gara (C.S.A.), il cui importo residuo di crediti TIA al 31/12/2013, al netto del fondo rischi detraibile, era peraltro limitato a circa 300 mila euro, ha comunicato ad ATS con nota mail del 23.10.2015 (ns. prot. entrata N. 5107/2015) di aver ceduto "pro soluto a SEI Toscana tutti i crediti TIA da essa vantati al 31/12/2013 e pertanto, stante il libero accordo tra le parti interessate, è venuto meno ogni adempimento in capo ad ATS.

CONSIDERATO

- che dall'esame degli atti di gara e del contratto di servizio, e tenuto conto degli atti di diffida e messa in mora inviati nel 2015 a ATS da AISA e Siena Ambiente, si ritiene che non vi siano validi motivi giuridici per differire l'adempimento da parte di ATS dell'impegno a provvedere alla "quantificazione e definizione delle modalità/tempistiche di riconoscimento dei crediti TIA" ai gestori uscenti da parte del gestore subentrante, pena il rischio di contestazione in capo ai suoi Organi di responsabilità civili per danni da inadempimento contrattuale, se non anche penali per omissione di atti di ufficio ex art. 328 del codice penale, come del resto espressamente profilato dalla diffida di A.I.S.A. del 22.4.2015;
- che, sottolineata quindi l'esigenza di non differire ulteriormente l'adozione del provvedimento di competenza di ATS, la quantificazione del prezzo di cessione dei crediti TIA dovrebbe eseguirsi nel rispetto delle linee previste dal richiamato documento C. 5

“Linee guida per il passaggio dei Crediti TIA dagli attuali gestori”, in applicazione pertanto dei seguenti principi ivi previsti e di seguito brevemente richiamati:

- i. Quantificazione dei trasferendi crediti TIA al loro valore contabile nel bilancio del gestore uscente, al netto del relativo fondo di svalutazione per la sola parte ribaltata in tariffa TIA, e tenendo conto delle fatture da emettere e delle note di credito, ove ad oggi ancora rilevanti, secondo le modalità tecnico-contabili previste dal citato documento C.5
 - ii. Trasferimento dei crediti TIA, nell'importo come sopra quantificato, mediante atto di cessione pro-soluto al gestore subentrante che si occuperà del loro recupero
 - iii. Pagamento dei crediti TIA, nell'importo come sopra quantificato, in 8 rate trimestrali, salvo accordi liberamente raggiunti tra le parti
- che, ad integrazione ed interpretazione dei principi fissati dal predetto documento C.5, ATS è chiamata a definire alcuni criteri rilevanti per la quantificazione dell'importo dei trasferendi crediti TIA precisando che:
- a) Il valore contabile dei crediti TIA oggetto di trasferimento, riferito a tutte le posizioni della specie in essere al 31/12/2013, debba essere aggiornato al valore di tali crediti ad una data prossima al momento della cessione pro-soluto – ad es. il bilancio al 31/12/2017 – per tener conto che in questo periodo i crediti sono rimasti nella titolarità dei gestori uscenti, che ne hanno incassato una parte e che sono rimasti comunque responsabili del corretto espletamento delle procedure di recupero per la parte non ancora incassata, senza quindi che sia possibile addossare ai gestore subentrante la responsabilità del mancato incasso per fatti od omissioni intervenuti fino a tale data
 - b) Sia necessario procedere ad un accertamento “professionale ed indipendente” della corrispondenza dei dati forniti dai precedenti gestori all'effettiva consistenza dei crediti TIA ammissibili alla cessione pro-soluto e del relativo fondo svalutazione in detrazione, anche in ordine al corretto espletamento da parte del gestore uscente di tutti gli atti necessari per il recupero del credito con la diligenza professionale richiestagli, pena il mancato riconoscimento nell'importo oggetto di trasferimento al nuovo gestore.
 - c) Non possa essere incluso nel prezzo della cessione dei crediti TIA la quota parte di IVA relativa alla fattura non incassata, tenuto conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale che escludono l'applicabilità dell'IVA alla TIA,
 - d) La decorrenza della prima delle 8 rate trimestrali per il pagamento dal gestore subentrante ai gestori uscenti dell'importo della cessione pro-soluto come sarà quantificato da ATS, possa ragionevolmente fissarsi entro 3 mesi dalla data della delibera dell'Assemblea che quantifica l'importo dei crediti oggetto di trasferimento, con applicazione della rivalutazione monetaria (calcolata al tasso legale) a partire dalla data del 31/3/2014 da cui avrebbe dovuto decorrere il pagamento della prima rata a sensi del contratto di servizio, ma senza applicazione di interessi moratori in quanto la transazione non rientra nel campo di applicazione della L. 231/2002. Analogamente per il pagamento delle rate successive.

- e) Siano comunque da rispettare le condizioni contrattuali che hanno regolato il rapporto tra i precedenti gestori e le Amministrazioni comunali e/o le ATO cui partecipavano

RITENUTO

- che a tutela dell'acquirente e degli stessi Comuni e, in ultima istanza degli utenti del servizio, l'accertamento professionale ed indipendente, di cui al precedente punto 3), della corrispondenza dei dati forniti dal gestore uscente alla effettiva ammissibilità alla cessione al gestore subentrante, data la sua complessità e specificità tecnico-contabile, sia effettuato da ATS con l'ausilio di una società indipendente di Revisione contabile selezionata dal Direttore Generale mediante procedura di evidenza pubblica, a cui affidare anche:
 - un controllo del corretto espletamento da parte dei gestori uscenti delle procedure di recupero crediti su un campione di posizioni sufficientemente rappresentativo e superiore ad una soglia minima predeterminata di antieconomicità dell'azione di recupero, prevedendo un abbattimento del prezzo di cessione dei crediti TIA, in proporzione alla percentuale di posizioni per le quali sia stata rilevata dalla società di revisione l'omessa attivazione delle necessarie procedure di recupero
 - la valutazione delle eccezioni sollevate da alcuni Comuni in ordine alla quantificazione dei crediti TIA dichiarati dal gestore uscente nei confronti di utenti ubicati in tali Comuni, producendo specifica documentazione a supporto della contestazione.
- che il costo per il predetto incarico di Audit tecnico-contabile rientri nelle fattispecie di oneri coperti dalle "Somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice" di cui al Documento D della lettera di invito del 2.12.2011 approvata con determina del Direttore Generale n. 171 del 29.11.2011, in quanto finalizzato all'adempimento di un impegno a carico di ATS derivante dagli atti di gara;

RILEVATO ALTRESÌ

- che Rimateria S.p.A., acquirente del ramo d'azienda di ASIU Spa nel cui perimetro sono confluiti i crediti TIA, ha formalmente invitato ATS, con lettera del suo Presidente del 18/7/2017, a definire velocemente modalità e tempi di cessione al gestore SEI dei crediti TIA relativi ai Comuni della Valle di Cornia derivanti dal servizio prestato da ASIU, per un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro;
- che peraltro, a differenza dei gestori uscenti nei Comuni delle Province di Siena e Arezzo che applicavano la TIA (Siena Ambiente, A.I.S.A. e C.S.A.), negli atti di gara non si fa alcuna menzione dei crediti TIA in capo ad ASIU, gestore uscente dei Comuni della Valle di Cornia (provincia di Livorno), proprio in quanto tali Comuni non erano compresi nell'ambito territoriale oggetto della gara, né risulta che ATS abbia sottoscritto accordi né con ASIU, né con i Comuni della Valle di Cornia né con SEI, che impegnino ATS ad alcun adempimento nei confronti di ASIU, o dei suoi aventi causa, in materia di quantificazione del prezzo di trasferimento dei crediti TIA dal precedente gestore al nuovo gestore

CONSIDERATO

- che né nel documento C.5 *"Linee guida per il passaggio dei crediti TIA degli attuali gestori"*, né in altri passaggi degli atti di gara, non è stata rilevata alcuna espressa previsione che gli oneri sostenuti dal gestore subentrante per l'acquisto dei crediti TIA dai precedenti gestori dovessero venir poi ribaltati nel Corrispettivo d'Ambito e quindi nella tariffa del servizio a carico dell'utenza;
- che il Direttore Generale allora in carica aveva adottato le due seguenti Determine in materia di riconoscimento tariffario del prezzo di cessione dei crediti TIA:
 - o la Determina N. 57 del 19.9.2013, con la quale si introduceva *"il riconoscimento tariffario dell'investimento che SEI Toscana S.c.a.r.l. dovrà sostenere per il pagamento dei crediti TIA non riscossi dai precedenti gestori Sienaambiente, C.S.A. e A.I.S.A."*, in applicazione di un asserito principio di *"riconoscimento tariffario dell'investimento dell'aggiudicatario"*
 - o la Determina N. 26 del 27.4.2015, nelle quali ribadiva il suo orientamento a ritenere che gli oneri sostenuti dal gestore subentrante per l'acquisto dei crediti TIA dovessero gravare sul Corrispettivo per il Servizio di Ambito, a carico dei Comuni interessati dalla gestione della TIA, rimettendo peraltro all'Assemblea la decisione circa il momento da cui procedere al riconoscimento tariffario dei predetti Crediti TIA, nonché le relative modalità e tempistiche,
- che, anche a prescindere da considerazioni in ordine alla copertura normativa delle citate Determine del Direttore Generale N. 57/2013 e N. 26/2015 nel contesto legislativo ratione temporis allora vigente, con la richiamata dalla delibera N. 7/2015 l'Assemblea d'Ambito, in qualità di unico Organo competente a deliberare in ordine alla determinazione e modulazione della tariffa ai sensi dell'art. 8 comma 1 c) dello Statuto dell'Ente e dell'art. 36 della LRT 69/2011, ha sospeso ogni decisione circa il riconoscimento tariffario dei predetti crediti TIA;
- che non si ritiene altresì condivisibile l'interpretazione data da SEI Toscana, nella sua Nota Prot. 1925/2015 (pg ATO in entrata 2893/2015), secondo la quale la definizione di *"Prezzo di cessione"* contenuta nel predetto Documento C.5. (*"prezzo riconosciuto dalla Comunità d'Ambito per il trasferimento dei crediti TIA dal gestore attuale al gestore Unico"*) dovrebbe intendersi riferito al *"prezzo riconosciuto dall'Autorità d'Ambito nel Corrispettivo del servizio d'ambito"*, anziché al prezzo determinato dall'Autorità d'Ambito per la cessione dei crediti TIA dai precedenti gestori al nuovo gestore, come il dato testuale e l'interpretazione logico-sistematica lasciano invece chiaramente intendere;
- che quanto all'argomentazione, a sostegno della tesi del riconoscimento tariffario del prezzo di cessione dei crediti TIA implicita già negli atti di gara, secondo cui tale riconoscimento discendeva automaticamente dal principio di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti prestato ai Comuni ed alla collettività, non se ne coglie il fondamento in quanto il pagamento del prezzo d'acquisto dei crediti TIA non costituisce un investimento per la prestazione del servizio rifiuti a favore degli utenti del medesimo, bensì rappresenta un onere a carico dell'aggiudicatario della gara per la concessione del servizio, a favore di soggetti estranei (se non nella loro veste di soci del

gestore unico, comunque irrilevante ai fini in questione) alla prestazione del servizio dato in concessione;

- che infine, come più oltre ulteriormente chiarito, nel giugno 2015 il legislatore ha introdotto una norma, non qualificata come di interpretazione autentica e quindi non retroattiva, che legittima l'imputazione delle perdite su crediti TIA tra le componenti di costo imputabili ai PEF finanziati con la TARI, facendo quindi dedurre che prima di tale norma, e quindi al tempo della gara aggiudicata nel 2012, le perdite su crediti TIA non potessero essere considerate come un costo imputabile alla TARI

RILEVATO

- che solo con il Decreto Legislativo N.78 del 19/6/2015 il legislatore ha introdotto nell'art. 1 della L. 147/2013, che disciplina la TARI, il comma 654-bis in base al quale *"Tra le componenti di costo (della TARI) vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (TIA) nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";*
- che, secondo le regole del comma 654 bis nell'art. 1 della L. 147/2013 le perdite vanno imputate ai PEF finanziati con la TARI se relative a crediti risultati inesigibili, con conseguente onere probatorio a carico del gestore di dimostrare che non vi sia più alcuna possibilità di recuperare tali crediti, oltreché di aver correttamente espletato le procedure di recupero di propria competenza con la diligenza professionale richiestagli

ACCERTATO

- che la legittimazione ad imputare sulla TARI dei Comuni di ATO Toscana Sud le perdite su crediti TIA deriva quindi da uno ius superveniens, e non era invece prevista, neppure implicitamente, negli atti di gara per la concessione del servizio;
- che di conseguenza l'imputabilità delle perdite da crediti TIA sui PEF TARI di tali Comuni segue esclusivamente le regole dettate dal citato comma 654 bis, indipendentemente dalla Concessione del servizio e dal pagamento del prezzo di cessione dei crediti TIA ai gestori uscenti a sensi di gara;
- che, dovendosi previamente accertare l'inesigibilità dei crediti, l'imputazione delle relative perdite alla tariffa TARI potrà avvenire solo nell'anno successivo a quello in cui si è manifestata la definitiva inesigibilità, e solo per la parte risultata inesigibile, e potrà quindi essere caricata sui PEF TARI solo a partire dall'esercizio 2019;
- che le perdite su crediti TIA risultati inesigibili che il gestore subentrante può caricare sulla tariffa TARI potranno riguardare solo il valore netto dei medesimi crediti TIA da esso acquistati come stabilito da ATS, e quindi al netto di perdite su crediti TIA rimaste a carico del gestore uscente in quanto non riconosciute nel prezzo di cessione stabilito da ATS

RITENUTO

- che, come anche confermato da Anci Ifel (FAQ 5 del 15/4/2016), le perdite su crediti TIA o sul tributo TARES - imputabili sul PEF TARI ai sensi dell'art. 654-bis - vadano trattate nello stesso modo delle perdite su crediti derivanti dal medesimo tributo TARI, rientrando quindi

nelle componenti del PEF diverse dalle componenti del PEF su cui si scarica il Corrispettivo d'Ambito, in coerenza del resto con la loro estraneità al rapporto di concessione del servizio;

- che, a differenza di altre leggi regionali di settore (ad es. quella dell'Emilia Romagna), la Legge Regione Toscana 69/2011 (come del resto l'omologa legge veneta) non attribuisce alle locali Autorità d'Ambito la competenza di approvazione dei PEF comunali, come confermato anche da un parere rilasciato dalla Regione Toscana (nota Regione Toscana AOOOGRT-0125284-2014-05-16, ns. Prot. 2634 del 19.05.2014);
- che pertanto, in sede di approvazione dei PEF annuali da parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, i Comuni dell'ATO Toscana Sud aggiungeranno al Corrispettivo d'Ambito determinato da ATS per i costi del servizio in concessione, le ulteriori componenti di costo finanziabili con la tariffa, quali appunto le perdite su crediti TIA, TARES o TARI determinate ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013 nel rispetto delle indicazioni di carattere generale da parte dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento dell'organizzazione del servizio rifiuti nei Comuni dell'Ambito;
- che tra le indicazioni di carattere generale espresse da ATS nei confronti dei Comuni rientra anche la puntuale definizione, in termini omogenei per tutti i Comuni dell'Ambito
 - o delle condizioni richieste per poter accertare che il credito TIA sia "risultato inesigibile", come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis,
 - o di uno schema standard di regolamento comunale di riscossione coattiva che disciplini le fasi della procedura di recupero del credito che quest'ultimo dovrà seguire dal momento in cui lo avrà acquistato dal precedente gestore, a pena di mancato riconoscimento della perdita in tariffa da parte del Comune.
- che in supporto alla predisposizione da parte di ATS delle indicazioni di carattere generale di cui al punto precedente sia opportuno continuare ad avvalersi del rapporto consulenziale già avviato con il dott. Luigi Lovecchio, che ha rilasciato un articolato parere sul punto specifico in data 24.10.2016, integrandolo con il conferimento dell'incarico di stendere uno schema di regolamento comunale per la riscossione dei crediti TIA, eventualmente applicabile anche per i crediti TARES e TARI ove affidati al gestore del servizio.

PRESO ATTO

- che, nel corso della sua ricostruzione degli atti adottati da ATS in materia di crediti TIA funzionale all'istruttoria della presente delibera, il nuovo Direttore Generale ha attestato con il proprio *"Atto di accertamento delle modalità di formazione della delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 22 del 19/12/2013 e dell'Accordo ATS/SEI Toscana del 24/12/2013 in materia di Crediti TIA"*, Prot. 5033 del 30 ottobre 2017, di aver rilevato elementi di grave anomalia nella formazione della volontà assembleare sottostante l'approvazione di un allegato alla delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 22 del 19/12/2013;
- che in particolare le anomalie rilevate nel citato *"Atto di accertamento"*, oggetto di deposito presso la Procura della Repubblica di Firenze nella stessa data del 30/10/2017, riguardano l'inserimento nel testo dello schema di Accordo Integrativo allegato alla

delibera, e poi sottoscritto in data 24.12.2013 tra SEI Toscana e ATS, del punto 3.3 dell'Accordo in cui si afferma che *"le Parti...in ordine ai crediti TIA di cui alla documentazione di gara, danno atto e riconoscono che questi, una volta definito il relativo importo, saranno aggiunti al corrispettivo d'ambito"*, senza che una disposizione di portata così rilevante contenuta nell'Accordo allegato alla delibera trovi alcuna menzione, né tantomeno motivazione, nelle premesse o nel dispositivo della delibera

RITENUTO necessario ed opportuno incaricare il Direttore Generale, alla luce dell'accertamento da lui condotto sopra riportato, di valutare con il supporto dei legali di ATS la percorribilità di una nuova delibera Assembleare (nella forma ad es. di interpretazione autentica del contenuto dell'Allegato 2 o in altre forme consentite dall'ordinamento), che dichiari non vincolante per ATS - con efficacia ex tunc - il citato punto 3.3 dell'Allegato 2 e quindi dell'Accordo, in quanto non espressione della effettiva volontà assembleare, senza peraltro necessità di alcuna modifica al contenuto della delibera che, come detto, mai menziona l'argomento dei crediti TIA;

DATO ATTO CHE

- il Direttore Generale ha rimesso con prot. 4844 del 18.10.2017 una propria nota al Consiglio Direttivo propedeutica all'informativa necessaria all'ottenimento del parere preventivo favorevole per la proposta della presente deliberazione;
- il Consiglio Direttivo convocato il giorno 24.10.2017 ha espresso proprio parere favorevole alla presentazione della presente proposta di delibera condividendo l'istruttoria predisposta dal Direttore;

VISTA la regolarità tecnica apposta dal Direttore Generale a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Ribadisca l'urgente esigenza di completare il procedimento amministrativo, di cui all'incarico affidato al precedente Direttore Generale con la delibera dell'Assemblea N. 7/2015, finalizzato all'assunzione dei necessari ed opportuni provvedimenti in materia di crediti TIA da parte dell'Assemblea di ATS;
3. Affidi pertanto al nuovo Direttore Generale l'incarico di riattivare l'istruttoria finalizzata a formulare all'Assemblea, senza alcun vincolo indotto dalle determinazioni assunte in materia tariffaria dal precedente Direttore Generale, la proposta di assunzione delle due seguenti delibere in materia di crediti TIA, fermo restando il rispetto delle norme di legge e degli atti della gara per la concessione del servizio:
 - la prima delibera relativa al riconoscimento ai precedenti gestori del prezzo di cessione per il trasferimento al nuovo gestore dei crediti TIA, ai sensi della gara per l'affidamento del servizio
 - la seconda delibera, da approvare in un momento successivo alla prima, relativa all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013

-
4. Dia mandato al Direttore Generale a formulare la proposta di prima delibera di cui al punto 2) secondo le seguenti linee generali:
- i. ATS, in adempimento degli obblighi posti a suo carico dal bando di gara, provveda a determinare la quantificazione precisa del prezzo di cessione dei crediti TIA dai gestori precedenti al nuovo gestore secondo i principi fissati dal documento di gara C.5, integrati dai criteri indicati nei punti a), b) c) d) e e) del primo CONSIDERATO delle premesse
 - ii. in ausilio alla precisa quantificazione dell'importo oggetto del trasferimento dei crediti TIA, ATS si avvalga degli esiti dell'incarico di Audit tecnico-contabile, che il Direttore Generale è sin d'ora autorizzato a conferire ad una società di revisione indipendente selezionata con procedura di evidenza pubblica, per l'accertamento della corrispondenza dei dati sui crediti TIA forniti dai gestori precedenti agli importi effettivamente ammissibili al trasferimento, tenuto conto anche di un controllo a campione del corretto espletamento da parte del gestore delle procedure di recupero crediti - ove non affidate ad Equitalia - nonché di eventuali contestazioni da parte di Comuni interessati, autorizzando l'imputazione dei costi dell'incarico alle "Somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice" di cui al Documento D della lettera di invito
5. Dia mandato al Direttore Generale di formulare la proposta di seconda delibera di cui al punto 2) con la quale ATS, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento dei Comuni in materia di organizzazione del servizio rifiuti nei Comuni dell'Ambito, emani un indirizzo nei loro confronti in materia di imputazione delle perdite da crediti TIA sui PEF TARI, con cui:
- I. Si attesti che le perdite su crediti TIA risultati inesigibili debbono essere imputate ai PEF finanziati con la TARI dei Comuni interessati per effetto dell'applicazione del comma 654 bis dell'art. 1 della L. 147/2015, indipendentemente dalla Concessione del servizio e dal pagamento del prezzo di cessione dei crediti TIA ai gestori uscenti a sensi di gara
 - II. Si precisi che tali perdite su crediti TIA subite dal gestore, calcolate sul valore netto dei crediti TIA da esso acquistati come verrà stabilito da ATS, sono imputabili nei PEF dei Comuni, anche in forma frazionata, a partire dall'anno successivo a quello in cui si è manifestata la definitiva inesigibilità, con conseguente onere probatorio a carico del gestore di dimostrare che non vi sia più alcuna possibilità di recuperare tali crediti, oltrechè di aver correttamente espletato le procedure di recupero di propria competenza
 - III. Si dia atto che, in sede di approvazione dei PEF annuali da parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, i Comuni dell'ATO Toscana Sud aggiungeranno al Corrispettivo d'Ambito determinato da ATS per i costi del servizio in concessione, le ulteriori componenti di costo finanziabili con la tariffa, quali appunto le perdite su crediti TIA, TARES o TARI risultati inesigibili, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale da parte

dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento dell'organizzazione del servizio rifiuti nei Comuni dell'Ambito

- IV. Si definiscano, in termini omogenei per tutti i Comuni dell'Ambito, le condizioni richieste per poter accertare che il credito TIA sia "risultato inesigibile", come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, sulla base anche degli esiti dell'incarico di consulenza già a suo tempo conferito al dott. Luigi Lovecchio, che il Direttore Generale è sin d'ora autorizzato a integrare con il compito di redigere lo schema di disciplinare di riscossione coattiva dei crediti TIA, da adottare su base volontaria da parte delle Amministrazioni comunali, che disciplini le fasi della procedura di recupero di tali crediti che il gestore dovrà seguire dal momento in cui li avrà acquistato dai precedenti gestori, a pena di mancato riconoscimento della perdita in tariffa da parte del Comune.
6. Dia mandato al Direttore Generale, alla luce dell'accertamento da lui condotto in ordine alle gravi anomalie nell'iter di approvazione dell'Allegato 2 alla delibera N. 22/2013 – Schema di Accordo ATS/SEI Toscana –, di accertare con i legali dell'Ente la percorribilità di una nuova delibera Assembleare (nella forma ad es. di interpretazione autentica del contenuto dell'Allegato 2 o in altre forme consentite dall'ordinamento), che dichiari non vincolante per ATS - con efficacia ex tunc - il punto 3.3 dell'Allegato 2 e quindi dell'Accordo sottoscritto da ATS e SEI Toscana in data 24/12/2013, in quanto non espressione della effettiva volontà assembleare

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	55 (quote 82,72%)
Votanti	55 (quote 82,72%)
Astenuti	01 (quote 0,56% Comune di Chianciano Terme)
Contrario	06 (quote 1,21% Comune di Capolona, Castiglion Fibocchi, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Scansano e Suvereto)
Voti favorevoli	48 pari al 97,86% delle quote dell'assemblea aventi diritto

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di competenza di ATS in materia di crediti TIA"

Allegati: no

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 18 del 15.11.2017

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 09.12.2017:

- ☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 04 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 15.11.2017**

**OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli
atti di competenza di ATS in materia di crediti TIA**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paolo Diprima

Data, _____15.11.2017_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000

Data, _____

Il Facente Funzioni Direttore Generale
Dott.ssa Elisa Billi
